



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO
Frazione Pagliaroli
C.F. 80004350676
Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)
Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Seduta in data **01-04-2021**

Atto n. 1

OGGETTO:	ART. 14 COMMA 5 REGOLAMENTO PER FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 14.3.2012: PROPOSTA AL CONSIGLIO DELLA DICHIARAZIONE DI DECADENZA DI CONSIGLIERE COMUNALE
-----------------	---

L'anno duemilaventuno, il giorno uno, del mese di aprile, alle ore 17:30, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Minosse Gabriele	P	Marchetti Enzo	P
Tondi Maurizio	P	Tiberii Marco	P
Lanci Adelina	P	Di Stefano Salvatore	P
Marini Ilaria	P	De Amicis Guerino	P
Di Fortunato Domenico	P	Di Luigi Massimiliano	P
Di Giandomenico Andrea	A		

P=Presenti n. 10 A=Assenti n. 1.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Di Gesualdo Sara.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale *“sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), ed evitando assembramenti”*;

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: *“4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento”*;

CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione del Consiglio comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, e ricordato pure che l'articolo 73 del decreto legge n. 18/2020 - con l'obiettivo di semplificare il funzionamento degli organi collegiali e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza – consente espressamente, anche ai Comuni che non hanno disciplinato modalità di esecuzione delle sedute di tali organi in videoconferenza, la possibilità di riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati;

TENUTO CONTO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, nel definire le misure per il contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta “fase due”, relativamente ai datori di lavoro pubblici fa salvo quanto previsto dal richiamato articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020 che, tra l'altro, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

PRESO ATTO che, da ultimo, con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 lo stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021;

VISTA, infine, la raccomandazione di cui alla circolare del 18 marzo 2020 del DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;

RITENUTO pertanto necessario consentire che alla presente seduta consiliare “in presenza” presso i locali del BIM di Teramo, alla Via del Castello, dove si tiene come da convocazione e come da decreto sindacale n. 1/2021, si possa partecipare anche in videoconferenza da remoto collegandosi al link https://meet.jit.si/ConsiglioCom_Cortino31032021 indicato nella relativa convocazione; constatata la presenza in collegamento da remoto delle Consigliere Ilaria Marini e Adelina Lanci, accertato che, adottati gli opportuni accorgimenti, queste ultime e tutti i presenti dichiarano espressamente che il collegamento assicura una qualità audio/video buona, idonea a consentire di comprendere gli interventi di tutti i membri del consesso consiliare, si procede all'appello nominale e, aperta la seduta, viene data lettura integrale della proposta di deliberazione. Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 14 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, adottato con deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 2 del 14.3.2012 prevede:

“Art. 14 *Partecipazione alle sedute e decadenza*

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e ai lavori delle Commissioni consiliari di cui fa parte;
2. Il Consigliere che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio, ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto; il Consigliere che è impossibilitato ad intervenire alla seduta del Consiglio, deve darne comunicazione scritta e motivata al Presidente del Consiglio, entro tre giorni dalla data di svolgimento della seduta;
3. Il Presidente, constatata la quarta assenza consecutiva non giustificata, da parte del Consigliere, procede d'ufficio a notificare, allo stesso, la contestazione delle assenze;
4. Entro 10 giorni dalla notifica, il Sindaco convoca il Consigliere che sia stato assente dal Consiglio Comunale per almeno quattro sedute e ne ascolta le ragioni, dopodiché decide di proporre al Consiglio Comunale la dichiarazione della decadenza ovvero, ritenute esaurienti le giustificazioni del Consigliere, la riconferma dello stesso;
5. La proposta di decadenza, o di riconferma, è portata all'esame del Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva all'audizione di cui al comma precedente; il Consiglio Comunale delibera la decadenza del Consigliere, ovvero la sua riconferma in carica, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati; per tutta la durata della discussione, il Consigliere è tenuto ad allontanarsi dall'aula.

CHIARITO, quindi, che il Consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e, qualora non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio, è dichiarato decaduto, previa sua audizione da parte del Sindaco e successiva presentazione al Consiglio della proposta di decadenza;

DATO ATTO che:

- nel corso dell'anno 2020, il Consigliere Andrea Di Giandomenico è risultato assente, senza fornire alcuna giustificazione, a quattro sedute consecutive - nelle date 30.6.2020, 15.9.2020, 28.11.2020 e 29.12.2020;
- che l'assenza ingiustificata gli è stata contestata con comunicazione scritta prot. n.
- che in data 16 marzo 2021 lo stesso è stato convocato dal Sindaco e sentito in ordine alle eventuali giustificazioni in ordine alla mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale nelle date indicate e che di tale audizione è stato redatto verbale, assunto al prot. n. 998 in pari data, allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;

CONSTATATO che il Sindaco non ha ritenuto di accogliere le giustificazioni - che si abbiano per qui riportate e trascritte come verbalizzate il 16 marzo u.s. e sottoscritte dal Consigliere Di Giandomenico - rese da quest'ultimo, non ritenendole congrue;

PRESO ATTO che la “proposta di decadenza, o di riconferma, è portata all'esame del Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva all'audizione” in modo che il Consiglio possa deliberare “la decadenza del Consigliere, ovvero la sua riconferma in carica, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati”;

RICORDATO pure che, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 267/2000: «1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto», di talché nell'eventualità che il Consiglio voglia deliberare la decadenza del

Consigliere, questo Consiglio sarà chiamato a provvedere alla relativa surrogazione con il candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto, previa conferma che non vi ostino eventuali motivi di ineleggibilità o incompatibilità a carico del detto consigliere, per i casi di cui al titolo III, capo II, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle successive norme integrative quali il D.L. 13/08/2011 n. 138, il D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 e il D.Lgs. 8/4/2013 n. 39;

Acquisito il parere di regolarità tecnica circa la correttezza formale del presente procedimento da parte del Segretario comunale e dato atto della sua irrilevanza sotto il profilo contabile e finanziario;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale;

Prima di dare inizio alla discussione il Segretario comunale informa i presenti di essere stata contattata telefonicamente alle 17:23 dal Consigliere Andrea Di Giandomenico il quale ha comunicato di non poter intervenire a questa seduta del Consiglio comunale per motivi di lavoro e di non poter trasmettere a mezzo email la documentazione a suo dire in suo possesso, utile a sostenere le sue ragioni in ordine alla assenza alle precedenti sedute di questo Consiglio. In ogni caso, viene verificata la presenza o meno di email sulla casella di posta del protocollo comunale e su quella personale del Segretario comunale, fornita al Consigliere, e il Segretario constata che nessuna email risulta pervenuta in data odierna da parte del Consigliere Di Giandomenico.

Aperta la discussione, relaziona il Sindaco il quale dà integrale lettura del verbale del 16.3.2021 e rende edotto il Consiglio del comportamento del Consigliere Di Giandomenico il quale non solo non ha mai fornito la documentazione di carattere medico a conferma dei giorni di isolamento in casa per la presenza di un familiare positivo al Covid-19 che non risulta comunicato dalla competente ASL, e nemmeno di altri presunti documenti che a dire del Consigliere avrebbero dimostrato che le pregresse assenze ai lavori del Consiglio erano giustificate, ma che non ha mai partecipato in alcun modo alla amministrazione del Comune e non ha seguito una questione - quella della fabbrica di pellet - che il Sindaco stesso gli aveva affidato, delegandola alle sue cure. Propone, pertanto, al Consiglio di votarne la decadenza, non avendo il medesimo assolto al mandato ricevuto dai cittadini.

Prende la parola il Consigliere Tiberii il quale evidenzia l'importanza e la serietà del voto che il Consiglio è chiamato ad esprimere: si tratta di un caso più unico che raro ed è brutto che si

chieda di pronunciare la decadenza di un Consigliere eletto perché, per l'appunto, questo va contro la volontà popolare. Ritiene quindi che se il Consigliere deve essere giudicato per il suo comportamento, deve essere giudicato proprio dai cittadini, alla prossima tornata elettorale, semmai. Richiama gli insegnamenti della giurisprudenza in materia, ed in particolare la sentenza del Consiglio di Stato di quest'anno, 19 gennaio 2021 n. 573, secondo la quale *"le circostanze che giustificano l'esercizio del potere di decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore"* e il Consigliere non ha un obbligo di dimostrare un impedimento assoluto a partecipare alle sedute, visto anche che l'atto di disertare la seduta potrebbe tradursi in una modalità di esprimere dissenso politico. Il Consigliere non è quindi gravato di un obbligo assoluto di giustificare e il giudizio di decadenza, quindi, assumere un carattere squisitamente politico.

Replica il Sindaco che effettivamente la votazione che il Consiglio è chiamato ad esprimere è di carattere squisitamente politico e, tuttavia, sia la legge, il TUEL, sia il Regolamento comunale hanno dettato i parametri entro i quali deve svolgersi il mandato elettorale ricevuto dai Consiglieri che, con diligenza e serietà, devo partecipare alla vita amministrativa del Comune e giustificare le proprie assenze come da Regolamento.

Riprende la parola il Consigliere Tiberii il quale evidenzia pure che il vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi all'art. 14 comma 4 subordina la possibilità di pronunciare la decadenza del Consigliere che non presenzi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive o a cinque sedute nell'anno solare, mentre lo Statuto comunale indica in cinque le sedute consecutive disertate e in otto quelle nell'anno solare. Di conseguenza, essendo lo Statuto comunale fonte sovraordinata rispetto al Regolamento comunale secondo la gerarchia delle fonti - della quale chiede conferma, ricevendola, al Segretario comunale - ritiene che anche sotto il profilo giuridico il Consiglio non possa votare la decadenza del Consigliere Di Giandomenico, il quale è risultato assente ingiustificato, secondo la prospettazione di cui alla proposta, a quattro sedute consecutive. Pertanto, preannuncia e propone al Consiglio un voto contrario alla proposta.

Riprende la parola il Sindaco e richiama il Regolamento, evidentemente più recente e votato dal Consiglio comunale, richiamando la maggiore importanza del consesso rispetto a un solo Consigliere: evidenzia che quest'ultimo conosceva il Regolamento, è stato sollecitato a partecipare alle sedute del Consiglio da parte degli stessi Uffici i quali hanno persino ricordato della seduta tramite l'applicazione whatsapp, come ha lui stesso constatato e come anche gli altri Consiglieri ben sanno, poiché tutti vengono chiamati telefonicamente e per messaggio per uso e cortesia degli Uffici stessi, mentre invece il Consigliere Di Giandomenico ha persino accusato un dipendente di non avere preso nota di un cambio di email, invero comunicato solo

qualche giorno fa, in occasione della contestazione. Ribadisce che il Consigliere non ha mai partecipato alla vita del Comune, non è mai passato presso la sede comunale e non si è mai interessato: questo i cittadini che lo hanno votato non lo sapevano e certamente non lo vorrebbero, perché certo gli impegni di lavoro non possono impedire ogni possibile apporto alla vita politica cui ci si è candidati. Pertanto, non ritiene che il voto cui è chiamato oggi il Consiglio possa contrastare o tradire la volontà popolare. Per il resto, chiede che il Consiglio di esprima votando e ricorda che il Consigliere, anche oggi assente, possa far valere le proprie ragioni dinanzi all'Autorità giudiziaria competente.

Il Consigliere Tiberii chiede che anche gli altri Consiglieri vogliano esprimersi ed intervenire e, mentre i Consiglieri Di Stefano e Di Luigi si associano alle considerazioni del capogruppo di minoranza, la Consigliera Lanci richiama alla serietà del ruolo, ritenendo che il Consigliere Di Giandomenico non l'abbia onorato.

La Consigliera Marini dichiara che non è possibile difendere l'indifendibile e il Consigliere Tondi esprime il proprio dispiacere, ma del resto le regole sono uguali per tutti, tutti lavorano e in passato se qualcuno ha compreso che non era possibile attendere alle funzioni da Consigliere per assorbenti impegni di lavoro si è, con correttezza, dimesso. In proposito ricorda il caso del Consigliere Malizia.

A questo punto, in mancanza di altri interventi, si dichiara chiusa la discussione e si passa al voto.

Con i risultati della votazione che seguono:

Presenti n. 10, votanti n. 10;

Voti favorevoli alla decadenza proposta n. 6;

Voti contrari alla decadenza proposta n. 3 (Tiberii, Di Luigi, Di Stefano);

D E L I B E R A

1. La premessa costituisce parte integrante e motivazione del presente provvedimento;
2. **Di** prendere atto delle giustificazioni rese dal Consigliere Andrea Di Giandomenico nel corso dell'audizione del 16 marzo 2021 come da verbale prot. 998 facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **Di** dichiarare il signor Andrea Di Giandomenico decaduto dalla sua carica di Consigliere Comunale del Comune di Cortino, ritenendo ingiustificate le motivazioni dal medesimo addotte con il verbale in data 16 marzo 2021;
4. **Di** demandare ai competenti uffici l'adozione degli atti consequenziali per dare attuazione alla presente deliberazione.

Infine, il Consiglio Comunale, con voto unanime palesemente espresso dall'identico esito, in
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 1 del 01-04-2021 - pag. 6 - COMUNE DI CORTINO

relazione all'urgenza di ricostituire l'integrità dell'organo consiliare, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Gesualdo Sara

IL SINDACO
F.to Minosse Gabriele

PARERI

Sulla proposta è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data: 30-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Di Gesualdo Sara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che copia di questo atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 08-04-2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiglieri ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata esecutiva:

- ✓ Immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000.

Cortino, 08-04-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Di Pietro Dante

È copia conforme all'originale.

Cortino, li 08-04-21

IL FUNZIONARIO INCARICATO
